

**CRITERI DI AMMISSIONE AL FONDO REGIONALE DI
SOLIDARIETA' PER IL PATROCINIO LEGALE DELLE DONNE
VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI (ART. 22, L.R.
24.02.2016, N. 4)**

AVV.TA BARBARA PORTA, COMPONENTE CPO PRESSO IL COA DI TORINO



LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 24 FEBBRAIO 2016 (VIGENTE DAL 17/11/2017)

RATIO ISPIRATRICE DELLA NORMA

- La Regione Piemonte, in coerenza con i principi costituzionali e statutari, le leggi vigenti, le risoluzioni dell'organizzazione delle nazioni unite e dell'organizzazione mondiale della sanità, le risoluzioni e i programmi dell'unione europea, riconosce che ogni forma e grado di violenza contro le donne basata sul genere e nei confronti di persone a motivo del loro orientamento sessuale e identità di genere, costituisce una violazione dei diritti umani, della dignità personale, della libertà e sicurezza individuale, una lesione dell'integrità e della salute fisica e psichica ed una limitazione al diritto ad una cittadinanza piena.

RATIO DELLA L.R. 4/2016

LA REGIONE INOLTRE:

- CONDANNA E CONTRASTA OGNI FORMA DI VIOLENZA CONTRO LA DONNA ED I MINORI ESERCITATA SIA IN AMBITO DOMESTICO, SIA IN AMBITO EXTRAFAMILIARE, SIA IN AMBITO SOCIALE E LAVORATIVO, COMPRESA LA TRATTA E LO SFRUTTAMENTO DI DONNE E DI MINORI, I MATRIMONI FORZATI, LE PRATICHE DI MUTILAZIONE GENITALE FEMMINILE ED OGNI ALTRA FORMA E GRADO DI VIOLENZA
- SOSTIENE INTERVENTI VOLTI A PREVENIRE E CONTRASTARE OGNI FORMA DI VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE E MINORI DIRETTA O ASSISTITA;
- ASSICURA MISURE ED AZIONI A PROTEZIONE, SOSTEGNO E CURA DELLE DONNE E DEI LORO FIGLI, VITTIME DI VIOLENZA DIRETTA O ASSISTITA;
- PROMUOVE UNA CULTURA DI RISPETTO DEI DIRITTI UMANI FONDAMENTALI E DELLE DIFFERENZE DI GENERE ANCHE CON INTERVENTI MIRATI NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO.

ART. 22 L.R. 4/2016 ISTITUZIONE FONDO

art. 22.

(istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti)

- 1. La Regione, sulla base di quanto previsto agli articoli 1 e 3, istituisce un fondo di solidarietà per le donne vittime di violenza e maltrattamenti, di seguito denominato fondo, volto a sostenerne le azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte.
- 2. Il fondo è utilizzato per coprire, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 3, le spese di assistenza legale sia in ambito penale che in ambito civile, nell'ipotesi in cui il patrocinio legale è svolto da avvocati o avvocate i cui nominativi risultino regolarmente iscritti in appositi elenchi e che abbiano competenza e formazione specifica e continua nell'ambito del patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti.

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE 30
GENNAIO 2017, N. 3/R.**

**REGOLAMENTO REGIONALE
REGOLANTE IL FONDO DI
SOLIDARIETÀ PER IL
PATROCINIO LEGALE ALLE
DONNE VITTIME DI VIOLENZA E
MALTRATTAMENTI (ARTICOLO
22, LEGGE REGIONALE 24
FEBBRAIO 2016, N. 4)”.
FOTO: P. M. / CONTRASTO**

SCOPO DEL FONDO

- ❖ IL FONDO È UTILIZZATO PER COPRIRE LE SPESE DI ASSISTENZA LEGALE SIA IN AMBITO PENALE CHE IN AMBITO CIVILE, NELL'IPOTESI IN CUI IL PATROCINIO LEGALE SIA SVOLTO DA AVVOCATE O AVVOCATI, REGOLARMENTE ISCRITTE/I IN APPOSITI ELENCHI E CHE ABBIANO COMPETENZA E FORMAZIONE SPECIFICA E CONTINUA NELL'AMBITO DEL PATROCINIO LEGALE ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI.

A CHI E' RIVOLTO IL FONDO:

- alle donne vittime di violenza o maltrattamenti senza limite di età (anche per i figli minori)
- abbiano scelto un avvocato o un'avvocata iscritto/a negli elenchi appositi tenuti ed aggiornati da parte del competente consiglio dell'ordine così come previsto dalla legge 4/2016 art. 22
- siano domiciliate in Piemonte
- abbiano subito, nel territorio piemontese, un reato con connotazioni di violenza di genere o maltrattamenti per il penale e per il civile presenti elementi di connessione con uno dei reati (indicati nel regolamento all'allegato a; nel caso in cui si facesse riferimento ad altri reati non compresi nell'elenco di cui all'allegato fa fede il parere del consiglio dell'ordine competente che si esprime sulla ammissibilità al fondo sulla base della l.r. 4/2016 e dello stesso regolamento;
- n.b. indicazione non tassativa per il coa
- abbiano un reddito personale non superiore a otto volte quello previsto dalla normativa nazionale in materia di patrocinio a spese dello stato. e' preso in considerazione il solo reddito individuale della donna denunciante a differenza del pss (il fondo regionale è residuale rispetto al pss)
- sono altresì ammesse al fondo anche le spese connesse alle attività relative all'esecuzione della sentenza.
- per quanto riguarda i procedimenti in materia civile sono ammessi al fondo quelli connessi a profili di violenza e maltrattamenti nei confronti delle donne riconducibili alla violenza di genere. la sussistenza di questa fattispecie è documentata dalla presenza di una parallela causa penale, o dall'avvenuto procedimento penale, e dalla dichiarazione dell'ordine degli avvocati competente per il rilascio del relativo parere.
- nel caso di persona minorenni o di persona la cui capacità di agire sia limitata o compromessa, la domanda può essere presentata da chi esercita la tutela legale o svolge le funzioni di amministratore di sostegno.
- nel caso di omicidio, la domanda può essere presentata da persona che abbia la qualità di erede.

PER QUALI REATI SI PUÒ' CHIEDERE L'ACCESSO AL FONDO

- Al fondo possono accedere tutte le donne (ed i/le loro eredi in caso di omicidio) che hanno subito uno dei reati, con connotazioni di violenza o maltrattamenti di seguito elencati:
 - 56 cp, tentato omicidio
 - 575 cp, omicidio
 - 584 cp, omicidio preterintenzionale
 - 570 cp, violazione degli obblighi di assistenza familiare
 - 572 cp, maltrattamenti in famiglia
 - 581 cp, percosse
 - 582 cp, lesioni volontarie
 - 583bis cp, mutilazioni degli organi genitali femminili
 - 586 cp, morte o lesioni conseguenze di altro reato
 - 600 cp, tratta e riduzione in schiavitù
 - 609bis cp, violenza sessuale
 - 610 cp, violenza privata
 - 612 cp, minaccia
 - 612bis cp, atti persecutori (stalking)
 - 614 cp, violazione di domicilio
 - 615bis cp, interferenze illecite nella vita privata
 - 615ter cp, accesso abusivo ad un sistema informatico
 - 330 cc, decadenza dalla potestà figli
 - 388 cp, mancata esecuzione dolosa di provvedimento di giustizia
 - 594 cp, ingiurie
 - art. 3 l. 75/58, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione
- Altri reati connessi alla violenza di genere per i quali il consiglio dell'ordine, valutato il singolo caso, esprime il parere di ammissibilità previsto dal regolamento di cui al dpgr n. 3/r del 30 gennaio 2017 .
- Per i procedimenti in materia civile sono ammessi al fondo quelli connessi a profili di violenza e maltrattamenti nei confronti delle donne riconducibili alla violenza di genere. La sussistenza di questa fattispecie è documentata dalla presenza di una parallela causa penale, o dall'avvenuto procedimento penale, e dalla dichiarazione dell'ordine degli avvocati competente per il rilascio del relativo parere.

QUALI SPESE COPRE IL FONDO REGIONALE

- IL FONDO È UTILIZZATO PER COPRIRE LE SPESE DI ASSISTENZA LEGALE SIA IN AMBITO PENALE CHE IN AMBITO CIVILE, SOLO NELL'IPOTESI IN CUI IL PATROCINIO LEGALE È SVOLTO DA AVVOCATI O AVVOCATE I CUI NOMINATIVI RISULTINO REGOLARMENTE ISCRITTI INGLI APPOSITI ELENCHI ISTITUITI PRESSO CIASCUN ORDINE DEGLI AVVOCATI E CHE ABBIANO COMPETENZA E FORMAZIONE SPECIFICA E CONTINUA NELL'AMBITO DEL PATROCINIO LEGALE ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI.
- SONO ALTRESÌ AMMESSE AL FONDO LE SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA.
- LE DONNE CHE RIENTRANO NELL'APPLICAZIONE DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO POSSONO ACCEDERE AL FONDO SOLO PER LE SPESE CHE NON RIENTRANO NELLA SUDDETTA NORMATIVA.
- AL FINE DI INDIVIDUARE IL PERIODO DI COPERTURA DEL FONDO, VALE LA DATA DI COMMISSIONE DELL'ILLECITO.

PER QUALI REATI SI PUÒ CHIEDERE L'ACCESSO AL FONDO

❖ Al fondo possono accedere tutte le donne (ed i/le loro eredi in caso di omicidio) che hanno subito uno dei reati, con connotazioni di violenza o maltrattamenti, di seguito elencati:

- 56 CP, TENTATO OMICIDIO
- 575 CP, OMICIDIO
- 584 CP, OMICIDIO PRETERINTENZIONALE
- 570 CP, VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE
- 572 CP, MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA
- 581 CP, PERCOSSE
- 582 CP, LESIONI VOLONTARIE
- 583BIS CP, MUTILAZIONI DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINI

SEGUE....(REATI AMMESSI AL FONDO)

- 586 cp, morte o lesioni conseguenze di altro reato
- 600 cp, tratta e riduzione in schiavitù
- 609bis cp, violenza sessuale
- 610 cp, violenza privata
- 612 cp, minaccia
- 612bis cp, atti persecutori (stalking)
- 614 cp, violazione di domicilio
- 615bis cp, interferenze illecite nella vita privata615ter cp, accesso abusivo ad un sistema informatico
- 330 cc, decadenza dalla potestà figli
- 388 cp, mancata esecuzione dolosa di provvedimento di giustizia
- 594 cp, ingiurie
- art. 3 l. 75/58, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione

.... **SEGUE REATI AMMESSI AL FONDO**

- ALTRI REATI CONNESSI ALLA VIOLENZA DI GENERE PER I QUALI IL CONSIGLIO DELL'ORDINE, VALUTATO IL SINGOLO CASO, ESPRIME IL PARERE DI AMMISSIBILITÀ PREVISTO DAL REGOLAMENTO DI CUI AL DPGR N. 3/R DEL 30 GENNAIO 2017 .
- PER I PROCEDIMENTI IN MATERIA CIVILE SONO AMMESSI QUELLI CONNESSI A PROFILIDI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI NEI CONFRONTI DELLE DONNE RICONDUCIBILI ALLA VIOLENZA DI GENERE. LA SUSSISTENZA DI QUESTA FATTISPECIE È DOCUMENTATA DALLA PRESENZA DI UNA PARALLELA CAUSA PENALE, O DALL'AVVENUTO PROCEDIMENTO PENALE, E DALLA DICHIARAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI COMPETENTE PER IL RILASCIO DEL RELATIVO PARERE.
- PER IL COA NON E ' ELENCAZIONE TASSATIVA

QUALI SPESE COPRE IL FONDO REGIONALE

- IL FONDO È UTILIZZATO PER COPRIRE LE SPESE DI ASSISTENZA LEGALE SIA IN AMBITO PENALE CHE IN AMBITO CIVILE, NELL'IPOTESI IN CUI IL PATROCINIO LEGALE È SVOLTO DA AVVOCATI O AVVOCATE I CUI NOMINATIVI RISULTINO REGOLARMENTE ISCRITTI NEGLI APPOSITI ELENCHI ISTITUITI PRESSO CIASCUN ORDINE DEGLI AVVOCATI E CHE ABBIANO COMPETENZA E FORMAZIONE SPECIFICA E CONTINUA NELL'AMBITO DEL PATROCINIO LEGALE ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI.
- IL FONDO COPRE LE SPESE DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE CHE ABBIANO AUTONOMIA E RILEVANZE (ES. LA REDAZIONE DI UNA SOLA DIFFIDA NO)
- LA NORMATIVA REGIONALE PREVEDE LA POSSIBILITÀ PER LA DONNA DI RICHIEDERE IL PATROCINIO DEL FONDO ANCHE PER LE ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALI, PURCHÉ “PRODROMICHE ALL'AVVIO DELLE STESSE, IVI COMPRESO L'EVENTUALE RICORSO A CONSULENZA IN AMBITO CIVILISTICO O A CONSULENZA TECNICA DI PARTE” (ART. 22 LRP) E CIÒ COSTITUISCE UNA DIFFERENZA DI NON POCO CONTO RISPETTO ALL'ISTITUTO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, CHE È AMMESSO PER LE SOLE ATTIVITÀ GIUDIZIALI.

REATI AMMESSI AL GRATUITO PATROCINIO IN DEROGA

- PER I REATI AMMESSI AL GRATUITO PATROCINIO IN DEROGA (OVVEROSIA SENZA LIMITE DI REDDITO (EX LEGGE 38/09, ART. 4), SI PUÒ ACCEDERE AL FONDO REGIONALE SOLO PER LE SPESE CHE NON RIENTRANO NELLA NORMATIVA NAZIONALE, IN PARTICOLARE SI PUO' CHIEDERE IL RIMBORSO DELLE SPESE STRAGIUDIZIALI.

ISTRUZIONI PER L'ACCESSO AL FONDO

LE DONNE CHE RITENGONO DI POTER ACCEDERE AL FONDO DEVONO:

- RECARSI PRESSO GLI UFFICI DEL CONSIGLIO DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI DEL PROPRIO TERRITORIO;
- SCEGLIERE IL PROPRIO AVVOCATO/LA PROPRIA AVVOCATA PATROCINANTE ENTRO GLI ELENCHI ISTITUITI;
- COMPILARE IL MODELLO DI RICHIESTA DI ACCESSO AL FONDO REPERIBILE SUL SITO DEL COA CHE L' AVVOCATO/A PATROCINANTE DEPOSITERÀ POI PRESSO IL COMPTENTE CONSIGLIO;
- **N.B.** LA DOMANDA È PRESENTATA PRESSO IL COA DI APPARTENENZA DEL DIFENSORE NOMINATO (ART. 3 COMMA 1 LETT. A.2) R.R.P.) E **NON** PRESSO IL FORO COMPETENTE PER L'AG PROCEDENTE O PER LA RESIDENZA DELL'INTERESSATA.

..... CONTINUA ISTRUZIONI PER ACCESSO FONDO

➤ All'istanza di ammissione al fondo andrà sempre allegata la denuncia della donna ed inoltre, in alternativa:

- a) certificazione ex art. 335 c.p.p. che comprovi la attuale pendenza del procedimento e la qualificazione dei fatti data dal Pubblico Ministero;
- b) ove le notifiche ricevute dalla persona offesa già lo consentano, almeno un atto che contenga la contestazione formulata dal Pubblico Ministero (es. la misura cautelare applicata e/o il provvedimento di chiamata a giudizio);
- c) tutte le sentenze pronunciate nel procedimento penale.

Il difensore che presenta l'istanza dovrà dichiarare in modo veritiero e aggiornato qual è lo stato del procedimento penale, allegando anche gli eventuali provvedimenti sfavorevoli alla parte assistita, quali richieste o decreti di archiviazione, provvedimenti cautelari in favore della persona indagata o imputata e sentenze di assoluzione.

.... CONTINUA : ISTRUZIONI PER ACCESSO FONDO

- CON LE PRODUZIONI A CORREDO DELL'ISTANZA IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE DOVRA' ESSERE MESSO NELLE CONDIZIONI DI POTER COMPRENDERE AGEVOLMENTE SIA LA VICENDA UMANA CHE LA ISTANTE PONE ALL'ATTENZIONE DEL CONSIGLIO, SIA TUTTI GLI ASPETTI TECNICI CHE RENDONO POSSIBILE L'ANALISI DELLA FATTISPECIE.
- PER ASSolvere QUESTO COMPITO, IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE POTRA' IN QUALSIASI MOMENTO RICHIEDERE DELUCIDAZIONI E DOCUMENTI INTEGRATIVI AL DIFENSORE DELLA ISTANTE.

PARERE CONSIGLIARE

- *IL CONSIGLIO IN SEDUTA PLENARIA, SU RELAZIONE DEL CONSIGLIERE ISTRUTTORE, NELL'ESPRIMERE IL PROPRIO PARERE, SI RIFERIRÀ PERTANTO SOLO ALLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DATA AI FATTI DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O, IN DIFETTO, DALLA PUBBLICA ACCUSA.*
- *LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL REATO RAPPRESENTA INOLTRE UN ELEMENTO DISCRIMINANTE PER L'ACCESSO AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, RISPETTO AL QUALE IL FONDO REGIONALE HA UN RUOLO RESIDUALE, COPRENDO SOLO LE SPESE DI DIFESA NON FINANZIABILI DALLO STATO (ART. 2 COMMA 6 RRP).*

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Parte istante deve allegare l'ultima dichiarazione dei redditi presentata (modello UNICO, modello 730, CU dei vari datori di lavoro) ma anche i documenti che comprovano la percezione di redditi che non vengono riportati in dichiarazione, come i redditi con ritenuta alla fonte a titolo di imposta (es. rendita da patrimonio mobiliare, affitti con cedolare secca) o esenti da tassazione (es. diritti di autore).

Ove non esiste documentazione, soccorrerà la autocertificazione della istante.

PARERE DI AMMISSIBILITA' O INAMMISSIBILITA DEL COA E TRASMISSIONE ALLA REGIONE

- LE DOMANDE, CORREDATE DA UN PARERE SCRITTO IN ORDINE ALLA LORO AMMISSIBILITÀ ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE, SONO TRASMESSE ALLA REGIONE CHE DECIDE ENTRO E NON OLTRE 15 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA E COMUNICA IMMEDIATAMENTE LE SUE DECISIONI AGLI UFFICI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE COMPETENTE ED AL SOGGETTO CHE HA PRESENTATO LA DOMANDA.
- CONTRO LA DECISIONE DI DINIEGO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 10 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLO STESSO PRESSO LA COMMISSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO 3/R DEL 30 GENNAIO 2017 CHE SI ESPRIME IN VIA DEFINITIVA ENTRO 15 GIORNI DAL RICEVIMENTO DEL RICORSO.
- LE RICHIESTE DI INFORMAZIONI O CHIARIMENTO AVANZATE DA PARTE DELLA REGIONE E/O DALL'ENTE GESTORE INTERROMPONO TALI TERMINI.
- IL PARERE DEL COA NON È VINCOLANTE PER LA REGIONE

LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI

❖ ALLA DOMANDA DIRETTA AD OTTENERE IL PARERE DI CONGRUITÀ DEGLI ONORARI DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE ALLEGATI I SEGUENTI DOCUMENTI:

A) IL PROVVEDIMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE CON CUI LADONNA È STATA AMMESSA AL FONDO REGIONALE, PENA L'APPLICAZIONE DELLA TASSA DI OPINAMENTO NELLA SUA PERCENTUALE MASSIMA (3% DELLA SOMMA LIQUIDATA ANZICHÉ 1,5%, COME PREVISTO PER LE RICHIESTE DVV);

B) COPIA DEGLI ATTI E DEI VERBALI DI UDIENZA.

❖ LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AVVIENE SECONDO I PARAMETRI STABILITI DAL REGOLAMENTO REGIONALE, E PERTANTO:

A) IL MINIMOTARIFFARIO INDICATO DAL DM 55/2014 RIDOTTO DEL 25% (ART. 5 RRP);

B) IN MISURA NON SUPERIORE AD € 1.500 NEL CASO IN CUI LE PARTI RAGGIUNGANO UN ACCORDO PRIMA DELLA SENTENZA (ART. 3 LETTERA B.2) RRP).

❖ IN ENTRAMBI I CASI A TALI IMPORTI LE PARTI POTRANNO AGGIUNGERE LE SPESE FORFETTARIE NELLA MISURA DEL 15%, COSÌ COME DISPOSTO DALL'ART. 2 DM 55/2014.

RICEVIMENTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

LA REGIONE ATTRAVERSO L'ENTE GESTORE PROVVEDE ALLA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO O DI PARTE DI ESSO, SOLO NEL CASO IN CUI L'ORDINE ABBA ESPRESSO UN PARERE POSITIVO DI CONGRUITÀ, IN PRESENZA DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA, E SOLO DOPO CHE L'AVVOCATO/AVVOCATA PATROCINANTE ABBA DOCUMENTATO TUTTI GLI ATTI ASSUNTI PER AVVIARE E CONCLUDERE LE PROCEDURE RELATIVE AL RECUPERO DI SOMME EVENTUALMENTE STATUITE A FAVORE DELLA VITTIMA.

AVVERSO LA DECISIONE DI DINIEGO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 10 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLO STESSO PRESSO LA COMMISSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 6 CHE SI ESPRIME IN VIA DEFINITIVA ENTRO 15 GIORNI DAL RICEVIMENTO DEL RICORSO.

LE RICHIESTE DI INFORMAZIONI O CHIARIMENTO AVANZATE DA PARTE DELLA REGIONE E/O DALL'ENTE GESTORE INTERROMPONO TALI TERMINI.

CONTROLLI E RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

LA REGIONE PUO', IN QUALSIASI MOMENTO, ANCHE DOPO L'AVVENUTA LIQUIDAZIONE, EFFETTUARE VERIFICHE SULLE PRATICHE AMMESSE A CONTRIBUTO, ANCHE IN MERITO ALLE PRATICHE DI RECUPERO DELLE SOMME A FAVORE DELLA VITTIMA DI VIOLENZA.

NEL CASO DI RECUPERO EFFETTIVO DA PARTE DELLA VITTIMA DI SOMME DESTINATE DAL GIUDICE ALLA COPERTURA DELLE SPESE LEGALI, LA REGIONE RICHIEDE LA RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO (TUTTO O PARTE DI ESSO), INFORMANDO CONTESTUALMENTE IL CONSIGLIO DELL'ORDINE.

NEL CASO DI CONDANNA PER CALUNNIA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO DEL FONDO, L'ENTE GESTORE PROVVEDE AD ATTIVARE LE PROCEDURE PER IL RECUPERO DI TUTTE LE SOMME INDEBITAMENTE ELARGITE.

L'AVVOCATO/AVVOCATA E' TENUTO AD E/O L'ENTE GESTORE CIRCA L'ESITO DELLE PRATICHE RELATIVE AL RECUPERO DELLE SPESE LEGALI STABILITE DAL GIUDICE.

EVENTUALI RECUPERO SOMME DA PARTE REGIONE

- NEL CASO IN CUI DAGLI ATTI DI CAUSA RISULTI CHE IL DEBITORE SIA NULLATENENTE, L'AVVOCATO/AVVOCATA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO DEL FONDO È ESONERATO DALL'INTRAPRENDERE ATTIVITÀ CONNESSE AL RECUPERO DELLE SPESE LEGALI STABILITE DAL GIUDICE.
- NEL CASO DI IRREGOLARITÀ LA REGIONE ATTRAVERSO L'ENTE GESTORE PROCEDE AL RECUPERO DEL CONTRIBUTO, COMUNICANDO ALL'AVVOCATO/AVVOCATA E ALL'ORDINE DI APPARTENENZA DELLO STESSO/DELLA STESSA L'AVVENUTA RICHIESTA DI RESTITUZIONE.
- AVVERSO LE DECISIONI DELLA REGIONE E' POSSIBILE RICORRERE PRESSO LA COMMISSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 6 ENTRO E NON OLTRE 15 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE DI DINIEGO, LA QUALE PROCEDE AD ASSUMERE DECISIONE DEFINITIVA ENTRO E NON OLTRE 15 GIORNI DAL RICEVIMENTO DEL RICORSO.

**GRAZIE A TUTTE E TUTTI PER
L'ATTENZIONE**

